

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1969

#### Norme per la istituzione di parchi naturali per la ricreazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole soddisfare, nel rispetto dei valori della natura, il crescente bisogno di spazio verde per le esigenze ricreative, turistiche, sportive ed educative.

In Italia esistono parchi nazionali, ed in Parlamento sono state presentate numerose proposte per costituirne di nuovi; non esistono, invece, parchi naturali per la ricreazione e mancano anche iniziative parlamentari intese a promuoverli. L'esigenza della istituzione di un adeguato numero di ambienti naturali adatti alla ricreazione è profondamente sentita dalla società contemporanea, tanto che in alcuni paesi è già largamente soddisfatta.

In Italia l'urbanizzazione è avvenuta con ritmo rapido, onde circa 30 milioni di persone vivono oggi in centri che possiamo definire città. I danni che l'urbanesimo reca alla salute delle popolazioni sono noti.

Un altro fenomeno dei tempi moderni è il turismo, il quale porta in Italia oltre 26 milioni di stranieri all'anno. Bisogna aggiungere che anche villeggianti e turisti italiani chiedono spazi liberi, oasi verdi, ambienti tranquilli paesisticamente interessanti per poter impiegare bene le ore di riposo.

La scuola manca di spazi verdi atti a dimostrare i fenomeni naturali ed i parchi possono tra l'altro costituire un valido strumento educativo.

Anche il tema del tempo libero, che oggi induce a ricercare soluzioni appropriate sia per i cittadini sia per i turisti, può trovare spontanea soluzione proprio in un razionale ritorno dell'uomo al contatto con la natura. In tal modo l'uomo moderno neutralizza l'usura quotidiana e rimargina le ferite subite negli ambienti di lavoro.

D'altra parte c'è chi, sfruttando questo spontaneo ritorno dell'uomo alla natura, realizza ingegnose strutture e attrezzature che, se in parte appagano alcune esigenze, dall'altra finiscono sovente per erodere progressivamente le poche riserve di valori naturalistici non ancora contaminati (basti pensare ai centri balneari divenuti via via altre città sul mare).

Un'ultima esigenza che può essere soddisfatta dai parchi naturali è quella sportiva. Le città e le scuole non sono dotate di adeguate attrezzature e creare ambienti sportivi, in una cornice naturale, è quindi quanto mai necessario.

L'istituzione di parchi naturali per la ricreazione risponde agli interessi dell'uo-

mo moderno, ma può anche garantire la conservazione dei beni naturali, che sono insostituibili e come tali rientrano nella sfera dei beni culturali. Prima che sia troppo tardi, occorre quindi creare le premesse per la realizzazione di parchi naturali adeguati alle necessità urbanistiche, turistiche, igienico-ricreative e culturali delle varie regioni.

L'ampiezza e l'ubicazione devono essere studiate congiuntamente dagli specialisti delle varie discipline (urbanistica, sociologica, economica, paesaggistica, naturalistica, turistica e sportiva). Data la carenza di spazi liberi nel tessuto delle nostre città, data la mancanza di parchi nei comprensori di interesse turistico, si ritiene che l'estensione *standard* dei parchi naturali non possa essere nel nostro Paese inferiore a 30 metri quadrati per abitante. Non considerando gli abitanti dei centri rurali, per i 30 milioni di italiani abitanti nelle città, e per i 12 milioni di stranieri che sostano nel nostro Paese durante il periodo turistico, la superficie totale da destinare ai parchi naturali non dovrebbe essere inferiore a 120 mila ettari.

Parco naturale non vuol dire parco nazionale ma nemmeno giardino pubblico o *luna park*: vuole invece dire ambiente naturale protetto, luogo dove l'uomo gode della natura in tutte le sue manifestazioni estetiche e biologiche.

I parchi naturali devono essere identificati e circoscritti possibilmente da confini naturali e in ogni caso recintati almeno nei tratti di maggiore difficoltà per la sorveglianza. Le attrezzature devono consistere in una viabilità pedonale armonicamente inserita nel paesaggio; ed in panchine, aree protette dalle precipitazioni, piccole costruzioni con l'impiego di materiale locale, aree sportive, ecc.

In ogni caso devono essere banditi i transiti dei mezzi di trasporto, così da promuovere quel turismo pedonale che solo può considerarsi in armonia con questi ambienti.

Le aree di parcheggio e le vie di accesso devono lambire il parco, ma non inserirsi nel cuore di esso. La caccia deve essere

assolutamente bandita mentre la pesca può essere consentita e anzi favorita.

Nei parchi naturali è inoltre disciplinata la raccolta di fiori e di erbe officinali, l'asportazione di pietre o di terra ed in genere ogni intervento dell'uomo che possa turbare le caratteristiche ambientali. Anche l'uso di radio portatili e di giradischi non sarà ammesso. Particolare disciplina dovrà essere adottata per la prevenzione e la repressione degli incendi.

Per accentuare il contenuto di protezione naturalistica e suscitare nei visitatori uno spirito educativo nei confronti della natura, possono essere create oasi canore, giardini botanici, zone geologiche, eccetera, come scuola vivente di scienze naturali.

Per la disponibilità dei terreni, per la accentuazione di valori naturalistici e paesaggistici e per il clima, sarà l'ambiente collinare e montano ad ospitare la maggior parte dei parchi naturali. Tuttavia lungo le migliaia di chilometri di coste del nostro Paese, dove ancora il turismo non ha «valorizzato» i litorali, potranno essere conservate vaste zone, specialmente nel Sud, a parco naturale. Analoghe iniziative potranno adottarsi anche lungo le autostrade.

\* \* \*

Il disegno di legge.

Con l'articolo 1 si indicano i soggetti che possono attuare la costituzione di parchi naturali per la ricreazione, lasciandosi ai medesimi la più ampia libertà di determinazione. Da questo articolo appare chiaro che il terreno da destinare a parco deve essere in proprietà o in legittimo godimento del promotore.

Con gli articoli 2 e 3 si definiscono i parchi naturali e si fissano le loro principali finalità.

Le caratteristiche ed i criteri di utilizzazione vengono precisati negli articoli 4 e 5.

L'articolo 6 elenca i divieti di carattere fondamentale: i divieti particolari sono affidati ai piani di utilizzazione di ogni singolo parco.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 7 affronta il problema dei confini e delle loro caratteristiche.

Negli articoli 8, 9 e 10 sono previste misure finanziarie ed agevolazioni tributarie.

Per ragioni di semplicità burocratica e per la specifica competenza, la parte tecnico-amministrativa viene affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 11 tratta le modalità della sorveglianza e prevede vincoli sui terreni dei parchi, il che consente ad altre Amministrazioni dello Stato, interessate alla disciplina del territorio, di contribuire al migliore assetto dei parchi.

Le sanzioni amministrative riportate nell'articolo 12 sono proporzionali all'entità delle violazioni dei divieti.

L'articolo 13 specifica le procedure della contestazione delle infrazioni e del pagamento. La competenza viene affidata all'Amministrazione forestale per le specifiche mansioni nel campo della polizia forestale ed in considerazione del fatto che tutta la

materia dei parchi viene a gravare sul Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'articolo 14 è prevista anche la perdita di tutti i benefici della legge in caso di mancata attuazione del piano di utilizzazione del parco.

L'articolo 15 precisa che la classificazione a parco naturale viene dichiarata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ente parchi naturali previsto dal presente disegno di legge.

Le procedure per la delimitazione e classificazione e per il conseguimento dei benefici previsti dalla legge proposta sono stabilite dall'articolo 16. L'Amministrazione forestale è incaricata dell'istruttoria delle pratiche. Le esigenze urbanistiche, turistiche, sportive, paesistiche ed educative dei parchi sono tutelate dai rappresentanti degli organi delle Amministrazioni dello Stato nell'ambito delle Commissioni regionali consultive previste dallo stesso articolo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Istituzione dei parchi naturali)*

Enti pubblici, consorzi amministrativi, persone giuridiche di diritto privato, società e privati possono istituire, su terreno proprio o di cui abbiano la disponibilità, parchi naturali con le caratteristiche e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

La stessa facoltà è riconosciuta agli organi di Stato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Art. 2.***(Definizione di parco naturale per la ricreazione)*

I parchi naturali per la ricreazione sono territori continui che, per l'ubicazione e

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le caratteristiche ambientali, integrate, occorrendo, da idonee attrezzature, si prestano ad essere messi a disposizione del pubblico ai fini precipui dello svago, nel rispetto dei valori naturali.

## Art. 3.

*(Finalità)*

I parchi naturali hanno lo scopo fondamentale di offrire spazio per la ricreazione e per l'impiego del tempo libero, per il turismo e lo sport. Essi, inoltre, debbono fornire lo strumento per l'insegnamento scolastico delle osservazioni naturali e per la formazione di una coscienza naturalistica, specialmente nelle giovani generazioni.

L'accesso al parco dovrà essere gratuito.

## Art. 4.

*(Strutture e caratteristiche dei parchi)*

La scelta del territorio da destinare a parco deve avvenire in base ai seguenti criteri:

- 1) superficie disponibile di norma non inferiore ai 30 ettari e senza soluzione di continuità;
- 2) buona esposizione, non eccessiva pendenza, facile accesso, possibilità di adeguati parcheggi esterni;
- 3) facilità di sorveglianza;
- 4) prevalenza di boschi, di prati e di incolti o almeno di terreni a vocazione forestale;
- 5) possibilità di una viabilità pedonale agevole e sicura, da realizzarsi senza alterare l'ambiente naturale.

Nell'interno del parco potranno essere costituite oasi di protezione per scopi particolari.

I limiti territoriali dei parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione dovranno seguire possibilmente linee naturali.

## Art. 5.

*(Piani di utilizzazione)*

La destinazione a parco naturale e la utilizzazione di questo debbono avvenire sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi, nonchè le norme per la gestione.

Il piano, previo parere della Commissione di cui al successivo articolo 16, deve essere approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente parchi naturali, di cui al successivo articolo 17.

Ogni cinque anni i piani di utilizzazione saranno aggiornati a cura dell'Ente parchi naturali al fine di verificare il grado di usura dei valori ambientali. Ad aggiornamento avvenuto, i piani saranno trasmessi alla Commissione consultiva prevista dal successivo articolo 16, la quale potrà proporre anche la chiusura temporanea di parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostituzione dell'ambiente naturale preesistente. Le definitive determinazioni al riguardo competono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 6.

*(Divieti)*

Nei parchi naturali per la ricreazione è vietato:

- a) esercitare la caccia;
- b) coltivare cave e miniere e asportare minerali;
- c) svolgere pubblicità;
- d) introdurre vegetali ed animali estranei all'ambiente;
- e) introdurre cani non al guinzaglio (salvo l'esistenza di appositi recinti);
- f) accendere fuochi all'aperto;
- g) transitare con mezzi motorizzati;
- h) asportare o danneggiare piante e fiori;
- i) mutare il corso delle acque;
- l) costruire elettrodotti aerei e telefoniche di ogni tipo;

m) costruire edifici di qualsiasi tipo e con qualsiasi destinazione al di là dei limiti e delle caratteristiche fissati nei piani di utilizzazione e che comunque non rispondano alle necessità funzionali del parco;

n) abbandonare rifiuti;

o) introdurre apparecchi radio e televisivi, giradischi ed ogni altro genere di strumenti o macchine rumorose.

L'esercizio delle attività sportive, ricreative e culturali sarà disciplinato nell'apposito piano previsto dall'articolo 5.

#### Art. 7.

*(Confini)*

Il perimetro del parco dovrà essere contrassegnato da apposite tabelle.

Tutte le tabelle, per avvisi o delimitazioni all'interno e alla periferia del parco, sono esenti da imposta.

#### Art. 8.

*(Mutui per l'istituzione dei parchi naturali)*

Per l'acquisto o l'affitto di terreni, per il loro adattamento a parco e per l'inserimento delle strutture previste nei piani di utilizzazione, nonché per i successivi interventi manutentori, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento sono autorizzati a concedere mutui trentennali. Sulla spesa riconosciuta ammissibile può concedersi dallo Stato un concorso negli interessi, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dai predetti istituti per i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono stabiliti i seguenti limiti di impegno: per l'esercizio 1969 lire 50 milioni; per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1973 lire 150 milioni.

Le annualità da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della

agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate: lire 50 milioni per l'esercizio 1969; lire 200 milioni per l'esercizio 1970; lire 350 milioni per l'esercizio 1971; lire 500 milioni per l'esercizio 1972; lire 650 milioni per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1998; lire 600 milioni per l'esercizio 1999; lire 450 milioni per l'esercizio 2000; lire 300 milioni per l'esercizio 2001 e lire 150 milioni per l'esercizio 2002. Le somme non utilizzate nell'anno di competenza vanno ad accrescere gli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

#### Art. 9.

##### *(Domande di mutuo)*

Gli Ispettorati regionali forestali provvedono alla concessione, alla liquidazione e al pagamento del concorso statale sui mutui di cui al precedente articolo per le domande sino a 50 milioni di lire.

Per le domande di importo superiore ai 50 milioni di lire provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

I decreti di concessione del concorso nei mutui, emanati dai capi degli ispettorati, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni, i provvedimenti di concessione e di liquidazione del concorso, emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed i titoli, emessi per il pagamento dei concorsi stessi, sono sottoposti soltanto al controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Per i provvedimenti di cui ai precedenti commi nonchè all'articolo 8 della presente

legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

*(Contributi, proventi e regime fiscale)*

I redditi prodotti dal terreno e i proventi della gestione debbono essere utilizzati per le finalità proprie del parco.

I terreni compresi nel parco, finchè perdura la destinazione in conformità alle prescrizioni del piano di utilizzazione e dei relativi aggiornamenti, sono esenti da ogni e qualsiasi imposta, tassa, tributo e contributo a favore dello Stato e di qualunque altro ente pubblico impositore.

Sono pure esenti da imposte e tasse tutti gli atti che riguardano trasferimenti in proprietà e in godimento dei terreni, nonchè le donazioni e i lasciti per il raggiungimento delle finalità del parco.

Art. 11.

*(Vincoli e sorveglianza)*

La costituzione del parco determina l'immediata soggezione del relativo terreno al regime urbanistico ed ai piani urbanistici territoriali, al vincolo idrogeologico e delle bellezze naturali, nonchè la destinazione a parco per un periodo di 30 anni.

Il vincolo della destinazione a parco deve essere trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari.

La sorveglianza nel territorio del parco è affidata a guardie giurate alle dipendenze del gestore del parco stesso, sotto il controllo del competente Ispettorato regionale delle foreste.

Art. 12.

*(Sanzioni)*

Per la violazione delle norme di cui all'articolo 6, lettere *a), c), d), e), g), h), n), o)*, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.



Per la violazione delle norme di cui alle lettere *b*), *f*), *i*), *l*), *m*) dell'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme di utilizzazione contenute nei piani di cui all'articolo 5, viene stabilita la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 100.000.

Il trasgressore è in ogni caso tenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di ripristino.

Restano salve le sanzioni eventualmente previste da altre norme per i casi di cui ai commi precedenti.

I proventi delle sanzioni amministrative, dedotto un quarto a favore dell'agente che ha verbalizzato la trasgressione, spettano al gestore del parco, il quale dovrà destinarli a miglioramenti del parco.

#### Art. 13.

*(Contestazione, notifica, pagamento)*

Le violazioni di cui all'articolo precedente sono accertate, mediante processo verbale, dalle guardie giurate di cui all'articolo 11, terzo comma, dagli agenti del corpo forestale dello Stato, nonchè da ogni agente di polizia giudiziaria.

Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento della infrazione dev'essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce la estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno e del ripristino.

Il trasgressore può, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, pagare al gestore del parco, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

In mancanza del pagamento di cui al comma precedente, il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso al Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, il quale, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per l'infrazione ed in con-

formità ingiunge al trasgressore di pagare al gestore del parco la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può proporre opposizione dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

#### Art. 14.

##### *(Decadenza dai benefici)*

La violazione delle norme contenute nel piano di cui all'articolo 5 e dei relativi aggiornamenti, accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 16, comporta la chiusura del parco e la perdita dei benefici conseguiti in base alla presente legge, a decorrere dalla data del provvedimento di chiusura, fermo restando il vincolo trentennale a parco.

Il provvedimento di cui al precedente comma è adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 15.

##### *(Delimitazione e classificazione)*

La classificazione del terreno quale parco naturale e la delimitazione del relativo perimetro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ente parchi naturali di cui all'articolo 17, secondo le procedure previste dall'articolo 16.

#### Art. 16.

##### *(Procedure)*

I benefici di cui alla presente legge sono concessi solo dopo l'emissione del decreto ministeriale di delimitazione, classificazione e approvazione del piano di utilizzazione.

Le domande per la delimitazione dei parchi naturali, corredate dal piano di utilizzazione e presentate dagli interessati di cui all'articolo 1 della presente legge al-

l'Ente parchi naturali, sono istruite dagli Ispettorati regionali delle foreste, sentiti i Comitati regionali per la programmazione economica, di cui alle leggi 14 novembre 1962, n. 1619, e 2 aprile 1964, n. 188, e una apposita Commissione consultiva regionale, costituita da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi: sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche, Soprintendenza ai monumenti, Ente provinciale del turismo, Prefettura, Ispettorato regionale delle foreste e Ispettorato compartimentale agrario.

Art. 17.

*(Ente nazionale dei parchi naturali  
per la ricreazione)*

Ai fini dell'assistenza tecnica e finanziaria ai promotori dei parchi e per i compiti previsti dalla presente legge è costituito l'Ente nazionale dei parchi naturali.